

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 643-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1984

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in oggetto rappresenta la necessaria appendice al lungo e attento lavoro compiuto dalla « Commissione mista per la demarcazione », costituita a seguito della firma del Trattato di Osimo del 1975 con lo scopo di procedere alla demarcazione dei tratti di confine non ancora definiti e al ripristino di quelli delimitati negli anni 1944-45. Esaurito il lavoro della « Commissione mista » tra il 1977 e il 1980, le due Parti sono giunte alla stesura e alla firma della Conven-

zione in esame, di carattere squisitamente tecnico, della quale la Commissione affari esteri non può che raccomandare all'Assemblea di autorizzare la ratifica.

La Commissione ha preso poi atto delle indicazioni fornite dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e si è riservata di proporre eventuali emendamenti conseguenziali in sede di esame innanzi all'Assemblea.

SPITELLA, *relatore*

#### PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

18 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur facendo rilevare la opportunità di sostituire alla parola « riduzione » all'articolo 3 le altre « a carico » e pertanto la irrilevanza del secondo comma del medesimo articolo: ciò in quanto l'onere non può essere considerato aggiuntivo sul capitolo di spesa richiamato dal testo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in con-

formità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.